

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TALE – TEATRO ARTE LABORATORI EVENTI

Art. 1

È costituita l'Associazione denominata TALE – Teatro Arte Laboratori Eventi, con sede legale a (CAP 31038) Paese (TV), Via Risorgimento, 4.

L'Associazione è senza scopo di lucro, apartitica e apolitica, democratica, aconfessionale, con durata illimitata nel tempo, svolge attività di promozione e utilità sociale, artistica e culturale attraverso la sensibilizzazione e la realizzazione di attività artistiche, culturali, ludico-ricreative. L'Associazione è regolata dal presente statuto, nonché a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile e dall'art. 143 e ss. del TUIR (D.P.R. n. 917/1986).

Art. 2

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- progettazione e promozione di eventi, iniziative e servizi artistici, culturali, ludico-ricreativi;
- divulgazione e promozione artistica, culturale, formativa, sportiva e ludico-ricreativa, anche mediante attività di aggregazione sociale.

Art. 3

a. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, tra cui, a mero titolo esemplificativo:

- progettazione e promozione di eventi e/o produzioni artistiche, culturali, ludico-ricreative, realizzate dai soci dell'associazione e/o da terze persone qualificate;
- progettazione di percorsi formativi artistici, teatrali e di scrittura volti a sviluppare e favorire una commistione con arti e discipline di altro genere, studiate per ogni tipologia di pubblico;
- progettazione di eventi attraverso l'applicazione di arteterapia, team building, attività di intrattenimento e aggregazione sociale, workshop di scrittura, artistici e ludico-ricreativi;
- creazione di sinergie con altre realtà sociali, educative, culturali e artistiche, locali e non, istituzionali e non, volte a favorire la realizzazione e la promozione di progetti comuni; divulgazione e promozione delle attività istituzionali dell'associazione anche a mezzo stampa, web, social o altro;
- ogni altra attività approvata dal Consiglio Direttivo e in linea con gli scopi dell'Associazione.

b. L'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso, dovrà osservare la normativa amministrativa e fiscale vigente;
- organizzare manifestazioni volte a promuovere le iniziative dell'Associazione;
- progettare, realizzare e divulgare stampe, pubblicazioni e prodotti editoriali originali derivati dall'attività dell'associazione e/o creati dai propri soci in linea con gli scopi istituzionali;
- svolgere tutte le possibili altre attività necessarie e/o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

c. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere e/o ingaggiare professionisti con varie competenze e di diversi settori anche se estranei all'Associazione.

d. L'Associazione, inoltre, potrà dar vita ad ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Art. 4

L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

- La qualifica di socio avrà efficacia dal momento dell'accettazione da parte del Consiglio Direttivo. L'iscrizione si intenderà perfezionata al momento del pagamento della quota associativa, che varrà anche quale contributo per l'anno in corso.
- Tutti i soci hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, e devono collaborare al raggiungimento degli scopi, di cui all'Art.2, nel rispetto delle decisioni degli organi dell'Associazione.
- I soci possono recedere in ogni momento dall'Associazione, con un preavviso di almeno un mese, rimanendo comunque obbligati al versamento del contributo per l'anno in corso e per l'anno successivo se il recesso sia comunicato dopo il 30 novembre.
- Il rapporto associativo può estinguersi anche per l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, se il socio ha svolto, direttamente o indirettamente, attività pregiudizievoli per l'associazione o ha contravvenuto a principi deontologici ed etici, oppure non è in regola con il pagamento del contributo annuale.
- Nessuna causa di scioglimento del rapporto potrà attribuire al socio il diritto alla restituzione di quote o contributi annuali.

Art. 5

La sottoscrizione del presente atto e la domanda di iscrizione a socio comportano l'autorizzazione all'Associazione al trattamento dei dati dei singoli soci con sistemi informatici, alla pubblicazione del nome, dei recapiti professionali, di eventuali incarichi assunti nell'Associazione, negli elenchi soci accessibili anche al pubblico.

Gli elenchi saranno costantemente aggiornati; documenteranno a tutti gli effetti la titolarità dell'elettorato attivo e passivo e costituiranno la fonte per determinare il numero e la composizione dell'Assemblea e degli organi rappresentativi.

Art. 6

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a. dalle quote associative e dai contributi associativi annuali, la cui misura è determinata dal Consiglio Direttivo;
- b. da eventuali contributi e/o donazioni di enti pubblici e/o privati, oppure da parte di privati;
- c. dall'eventuale ricavato di iniziative associative di carattere culturale, artistico, ludico-ricreativo;
- d. ogni altro tipo di entrate in linea con gli scopi dell'Associazione.

Il fondo comune è indivisibile. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e/o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'esercizio economico-finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Potranno completare la struttura organizzativa, se approvati dalla maggioranza dei soci:

- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori Legali.

Art. 8

L'Assemblea è l'organo che determina l'indirizzo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

E' compito dell'Assemblea:

- a) approvare annualmente il rendiconto economico consuntivo relativo all'anno precedente;
- b) deliberare annualmente sul bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
- c) proporre iniziative e progetti culturali, artistici, ludico-ricreativi;
- d) eleggere, ogni tre anni, i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- f) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare i liquidatori;
- g) deliberare su ogni altro argomento riguardante l'attività sociale, su richiesta del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'assemblea viene convocata ad iniziativa del Presidente almeno una volta all'anno entro il 31 marzo. Deve inoltre essere convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

La convocazione sarà effettuata a mezzo posta elettronica o altro mezzo tecnologico idoneo al raggiungimento dello scopo, inviata ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata e almeno 5 giorni nel caso di urgenze. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli stessi; essa delibera sulle modifiche dello statuto a maggioranza dei 2/3 dei presenti e su tutte le altre questioni a maggioranza semplice.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante delega scritta, da conferirsi esclusivamente ad altro socio, il quale non potrà avere due deleghe. Le deleghe non sono ammesse per l'elezione delle cariche sociali. Quanto alle cariche sociali, l'elettorato attivo spetterà a tutti i soci purché in regola con il versamento del contributo annuale. Nelle votazioni concernenti il Consiglio Direttivo ciascun elettore potrà esprimere un numero di voti non superiore ai 2/3, arrotondati in eccesso dai candidati da eleggere. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità anagrafica. In ogni caso il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea per la redazione del verbale.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri.

Il Consiglio Direttivo:

- a) attua le scelte dell'Assemblea, cura la promozione di progetti culturali, artistici, formativi, ludico-ricreativi e assume tutte le iniziative idonee al perseguimento dei fini sociali;
- b) nomina tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione;
- c) nomina, su proposta del Presidente, anche un Tesoriere e fino a due Segretari che possono operare anche disgiuntamente e che, se scelti al di fuori dei componenti, dovranno partecipare alle riunioni del Direttivo senza diritto di voto;
- d) delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- e) delibera sull'esclusione dei soci;
- f) stabilisce l'ammontare del contributo associativo annuale.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decadenza, per qualsiasi motivo, o di morte di uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo può sostituirlo per cooptazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno due consiglieri in carica e comunque almeno due volte l'anno, per deliberare in ordine all'attività associativa, ai bilanci e all'ammontare delle quote sociali di ammissione.

La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevarrà la volontà manifestata dal Presidente.

Art. 10

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle delibere dello stesso. E' eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere riconfermato non più di due volte.

Egli sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, avendo potere di firma ai sensi di legge; è autorizzato ad aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali, e comunque a compiere tutta la connessa attività di gestione finanziaria dell'Associazione, direttamente oppure dal Segretario o dal Tesoriere mediante delega scritta.

Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Il Segretario assicura l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, redige i verbali, cura la corrispondenza. Assume le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento temporaneo. In caso di impedimento definitivo e/o di dimissioni del Presidente, il Segretario dovrà, unitamente al Consigliere più anziano anagraficamente, convocare il Consiglio Direttivo perché proceda alla nuova elezione entro 30 giorni dalla conoscenza dell'evento impeditivo e/o delle dimissioni. La riunione del Consiglio Direttivo dovrà essere fissata entro 45 giorni dalla convocazione.

Art. 12

Il Tesoriere cura gli aspetti amministrativo-contabili, le riscossioni e i pagamenti connessi con gli adempimenti statuari e/o le iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo; si occupa della tenuta dei libri contabili, su delega del Presidente opera con gli Istituti Bancari per la gestione del conto corrente intestato all'Associazione.

Art. 13

Il Collegio dei revisori, ove fosse richiesto dalla maggioranza dei soci, è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio dei Revisori, che provvede alla sua convocazione e ne presiede le sedute.

Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposita relazione per l'Assemblea dei soci. I membri del Collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 14

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il fondo comune residuo deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 15

Per quanto non specificato dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e dell'art. 143 e ss. del TUIR (D.P.R. n. 917/1986).

Paese, li 02 maggio 2024

Letto, approvato, sottoscritto